

Ordinanza del Tribunale dell'8 giugno 2016 — Kohrener Landmolkerei e DHG/Commissione**(Causa T-178/15) ⁽¹⁾****[«Sistema delle specialità tradizionali garantite — Regolamento (UE) n. 1151/2012 — Lettera della Commissione che informa le autorità nazionali competenti del deposito tardivo del loro atto di opposizione — Ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico»]**

(2016/C 270/51)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Kohrener Landmolkerei GmbH (Penig, Germania) e DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH (Frohburg, Germania) (rappresentante: A Wagner, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Guillem Carrau e G. von Rintelen, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione contenuta nella lettera del 9 febbraio 2015 del direttore della direzione B «Relazioni multilaterali, politica di qualità» della direzione generale «Agricoltura e sviluppo rurale» della Commissione, recante il riferimento Ares (2015)529719, che informa le autorità tedesche competenti che il deposito avvenuto il 5 gennaio 2015 del loro atto di opposizione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1), era tardivo.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico.
- 2) La Kohrener Landmolkerei GmbH e la DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 245 del 27.7.2015.

Ricorso proposto il 18 aprile 2016 — Grizzly Tools/Commissione**(Causa T-168/16)**

(2016/C 270/52)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Grizzly Tools GmbH & Co. KG (Großostheim, Germania) (rappresentante: H. Fischer, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia,

- annullare la decisione di esecuzione (UE) 2016/175 della Commissione dell'8 febbraio 2016, concernente una misura adottata dalla Spagna a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio volta a vietare l'immissione sul mercato di un tipo di idropulitrice (GU 2016, L 33, pag. 12),
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo: violazione di forme sostanziali

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola l'obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296, comma 2, TFUE, in quanto i considerando sarebbero contraddittori e oscuri.

La decisione impugnata violerebbe, altresì, il principio, secondo cui la Commissione deve accertare correttamente i fatti. Nel considerando 4 la Commissione avrebbe erroneamente affermato che la ricorrente ha fatto riferimento nella dichiarazione di conformità CE alla norma armonizzata EN 60335-2-67-2009, il che sarebbe scorretto.

2. Secondo motivo: violazione dell'articolo 11 della direttiva 2006/42/CE ⁽¹⁾

A tal riguardo si asserisce che la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto giustificate le misure adottate dalla Spagna volte a vietare l'immissione sul mercato.

Le autorità spagnole e la Commissione avrebbero, infatti, designato l'idropulitrice come apparecchio a duplice uso, che può essere utilizzato non solo come apparecchio portatile, ma anche come apparecchio a mano. Esse avrebbero, pertanto, ritenuto necessari degli standard di protezione più elevati, sebbene l'idropulitrice non sia destinata a essere utilizzata come apparecchio a mano e il suo impiego quale idropulitrice come apparecchio a mano non configuri un utilizzo scorretto ragionevolmente prevedibile ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della direttiva 2006/42/CE.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU 2006, L 157, pag. 24).

Ricorso proposto il 3 maggio 2016 — Keturi kambariai/EUIPO — Coffee In (coffee inn)

(Causa T-202/16)

(2016/C 270/53)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: UAB Keturi kambariai (Vilnius, Lituania) (rappresentante: R. Pumputienė, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: AS Coffee In (Tallinn, Estonia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: la ricorrente

Marchio controverso di cui trattasi: marchio dell'Unione europea figurativo con la rivendicazione di colore «nero, arancione, bianco» contenente l'elemento verbale «coffee inn» — Domanda di registrazione n. 11 475 233

Procedimento dinanzi all'EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 3 marzo 2016, nel procedimento R 137/2015-4